



PROVINCIA DI LIVORNO

SETTORE TECNICO - SERVIZIO AMBIENTE E CONCESSIONI

DISPOSIZIONE N. 2260 / 2026

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE SULLA S.P. 22 BIS "SAN LORENZO-BANDITELLE " KM 10+530 DX EXTRAURBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE SUVERETO - FAMIGLIA 20 -

ATTO ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

sottoscritta Ing. Irene Mazzanti, Responsabile del Servizio Ambiente e Concessioni, anche in veste di Responsabile del Procedimento giusta nomina attribuitale con provvedimento dirigenziale n. 38/2025 del 31.05.2025;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Decreto della Presidente n. 52 del 10/05/2023 e modificato con decreto della Presidente della Provincia n. 4/04.01.2024, in vigore dal 04/01/2024;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 26 del 06/02/2024 che modifica la Macrostruttura e ridefinisce il funzionigramma dell'ente;

Richiamati:

la Legge n. 241 del 07/08/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

l'art. 109 comma 2 del D. Lgs. n. 267 del 2000;

lo Statuto della Provincia di Livorno, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 23/05/2016 e s.m.i.;

il Regolamento sui Procedimenti Amministrativi della Provincia di Livorno, approvato dal C. P. con delibera n. 6 del 01/07/2021;

il Regolamento per la disciplina delle Autorizzazioni e Concessioni Stradali e per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con

D.C.P. n. 7/2021 cd "Regolamento Provinciale per il Canone Unico";

Considerate le seguenti disposizioni normative:

- gli articoli 22 e 26 del Codice della Strada
- gli articoli 44 e 45 del Regolamento di Esecuzione del CdS

che contengono le disposizioni in materia di "ACCESSI, DIRAMAZIONI e FASCE DI RISPETTO";

Atteso che, stante tutto quanto sopra richiamato, la sottoscritta in qualità di Responsabile del

Servizio, risulta essere competente al rilascio degli atti di autorizzazione per accessi lungo i tratti di SS. PP nella Provincia di Livorno;

Vista la richiesta, assunta al prot. n. 12708 del 29/05/2026 e successiva integrazione con il prot. 16209 del 17/07/2026 nella quale il geometra Sodi Carlo in qualità di responsabile servizio lavori pubblici chiedeva per conto del Comune di Suvereto l'autorizzazione alla realizzazione di una recinzione sulla S.P. 22 bis "San Lorenzo -Banditelle " km 10+530 dx extraurbana, nel territorio del Comune di Suvereto.

PRESO ATTO che, la recinzione avverrà per conto del Comune di Suvereto in quanto opera di pubblica utilità , la presente concessione è da ritenersi **esente dai seguenti versamenti**:

- **oneri istruttori** - ossia dei diritti di segreteria e spese di sopralluogo, istituiti dalla Legge n. 604/1962 quale corrispettivo dell'attività istruttoria svolta dagli uffici pubblici , che considera non soggetti a tale versamento le istanze presentate dagli Enti Locali e dalle Amministrazioni dello Stato;

- **canoni permanente e temporaneo**, ai sensi dell'art. 51 comma 1. lettera a) del suddetto Regolamento sul Canone Unico, che stabilisce: <Sono esenti dal canone le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dai Comuni e loro Consorzi....> per quanto sopra specificato;

- **imposta di bollo**, ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B del D.P.R. n. 642 del 1972, che stabilisce: <Sono esenti dall'imposta di bollo gli atti e i documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e loro consorzi...sempre che vengano tra loro scambiati>;

Visto e confermato il parere tecnico conseguente alla conclusione dell'istruttoria, in cui si esprime parere favorevole alla suddetta regolarizzazione con le prescrizioni indicate.

Accertata l'assenza di conflitto di interessi tra l'istante e la sottoscritta Responsabile.

Ritenuto pertanto di autorizzare quanto richiesto.

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DISPONE

L'autorizzazione alla realizzazione della recinzione secondo le seguenti specifiche e prescrizioni senza occupazione dell' area pubblica.

Beneficiario	Comune di Suvereto (geom. Carlo Sodi resp. Servizio lavori pubblici (dati conservati in atti)
Strada	S.P. 22 bis "San Lorenzo -Banditelle " km 10+530 punto mediano 10+540 dx extraurbana
Comune	Suvereto
Tipologia	recinzione
Misura	10 metri
Canone attuale	esente

Parere tecnico/prescrizioni:

In esito alla richiesta in oggetto, si allega la scheda tecnica che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il titolare della presente concessione è obbligato al rispetto delle seguenti regole:

1. la concessione non deve arrecare pregiudizio ai diritti di terzi;
2. il concessionario è tenuto a custodire l'atto di concessione e ad esibirlo su richiesta degli addetti alla vigilanza. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione il concessionario è tenuto ad informare la Provincia documentando l'avvenuta denuncia per il rilascio di duplicato;
3. l'Amministrazione Provinciale si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione concessa con il presente atto;
4. in caso di passaggio della proprietà cui la concessione inerisce, il concessionario è tenuto a verificare che sia presentata richiesta di subentro nella concessione da parte dei nuovi proprietari fino al ricevimento di tale richiesta, l'atto non potrà essere volturato, e l'intestatario attuale rimarrà l'unico soggetto riconosciuto da questa Amministrazione;
5. le variazioni di residenza e domicilio del concessionario devono essere immediatamente comunicate alla Provincia;
6. la presente concessione **ha validità ventinovennale**, ed è rinnovabile esclusivamente a seguito di richiesta del concessionario;
7. il concessionario è tenuto ad inoltrare domanda di rinnovo della presente concessione almeno tre mesi prima della scadenza della stessa;
8. qualora la concessione non sia rinnovata il concessionario è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per il ripristino del suolo e dei beni pubblici alla scadenza della stessa. In caso di inadempimento, l'Amministrazione Provinciale provvederà a quanto sopra con addebito delle spese al concessionario stesso;
9. la Provincia ha sempre la facoltà di far trasferire il manufatto in altra sede e di imporre nuove condizioni in dipendenza delle variazioni del traffico o per altre cause motivate;
11. la presente concessione potrà essere revocata dall'Autorità concedente in qualunque momento, in quanto gli effetti sono da ritenersi decaduti per ragioni di pubblico interesse da valutarsi ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente;
12. sono tassativamente vietati la sub-concessione o il trasferimento a terzi della presente concessione.

Il presente atto viene iscritto nel Registro delle Disposizioni dell'Ente, trasmesso al beneficiario, pubblicato nell'Albo On Line della AP e nelle forme di Legge.

La firma autografa o digitale del beneficiario sulla presente disposizione comporta l'accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni espresse nella stessa. La mancata restituzione dell'atto firmato, entro 15 giorni dal ricevimento, ne comporterà la revoca.

La sottoscritta attesta l'assenza di conflitto di interessi nel presente atto, come previsto dall'art. 6 Bis della Legge 241/1990 ed introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla sua emissione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa.

La presente disposizione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 10/09/2026

RESPONSABILE
SETTORE TECNICO - SERVIZIO
AMBIENTE E CONCESSIONI
MAZZANTI IRENE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)